



**UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
APS
SEDE DI VENARIA REALE**



STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 15 novembre 2025.

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Torino 2 il .../.../... n° ... (in fase di registrazione)

Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata

- 1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, l'Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore - la Sede locale dell'UNITRE di Venaria Reale, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università delle Tre Età – APS - Rete Associativa.
- 2) L'Associazione locale assume la denominazione di "UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - siglabile UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - APS – con sede legale nel comune di Venaria Reale (TO).
- 3) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

La Sede locale, avendo ottenuto in data 8 ottobre 1986 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività

- 1) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
 - a) educare;
 - b) formare;
 - c) informare;
 - d) fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - e) promuovere la ricerca;
 - f) aprirsi al sociale e al territorio;
 - g) operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzia "l'Essere oltre che il Sapere";
 - h) sviluppare attività organizzate di volontariato, di promozione sociale, ricreative e assistenziali promosse dagli Associati, o in collaborazione con altre sedi, e rivolte alle persone e al servizio del territorio;
 - i) contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;

1) promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra culture generazionali diverse.

2) L'Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di supporto alle attività dei corsi;
 - c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - d) proporre, organizzare e gestire direttamente o in collaborazione con altri operatori, attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - e) svolgere attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - f) provvedere alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - g) esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati. Nel rispetto delle normative vigenti, essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli Associati.
- 4) Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art.17 del D.Lgs 117/2017.
- 5) L'Associazione tiene, in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 6) L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Adesioni

- 1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 2) Possono aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
- 3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
- 4) L'ammissione viene annotata nei libri degli associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

- 
- 
- 5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
 - 6) Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

Art. 5 – Associati - diritti e doveri

Tutti gli Associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti e doveri, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

1) Sono Associati:

- a) i fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
- b) gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerienze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
- c) i docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
- d) tutti coloro che, pur non avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività; gli Associati minori di età formulano domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale.

In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati;
 - b) hanno diritto all'elettorato passivo decorsi tre mesi dal momento dell'iscrizione nel libro degli Associati;
 - c) hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Presidente, che consente all'Associato l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese dell'Associato richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy;
 - d) tutti gli Associati hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo Statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo Statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative;
 - e) le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili agli Associati.
- 3) Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o perdurante morosità nel pagamento della quota sociale. La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata all'Assemblea generale degli Associati.
- 4) La perdita per qualsiasi causa della qualifica di Associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6 – Organi della Sede Locale

Sono Organi della Sede locale:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- l'Organo di Controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.



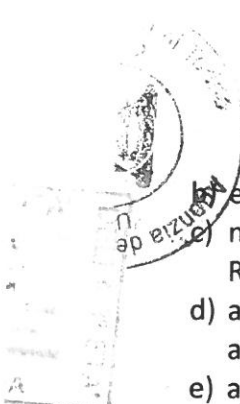
Tutti gli Organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'Organo.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

- 1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
- 2) I volontari possono anche essere associati.
- 3) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.
- 4) L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli Associati.
- 5) L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – Composizione e competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è composta da tutti gli Associati iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi ed in regola col versamento delle quote associative.
- 2) L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
- 4) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 5) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione, anche elettronica, indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata.
- 6) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo.
- 7) Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola col versamento delle quote associative.
- 8) Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 9) Ogni associato ha diritto a un voto. Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17, come stabilito all'art. 4, c. 2, del Regolamento. Delibera a maggioranza relativa dei votanti.
- 10) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;

- 
- 
- 10) elegge le cariche sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
- c) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
- d) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo;
- e) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale e gli eventuali contributi per alcuni corsi e laboratori;
- f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;
- h) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e ratifica il Regolamento approvato in prima istanza dal Consiglio Direttivo.
- 11) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
- a) modifiche statutarie;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, ai sensi del successivo art. 20.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie relative allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per tutte le altre modifiche allo Statuto si applica quanto previsto per l'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile. Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea ordinaria.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da:
- a) il Presidente;
- b) il/i Vicepresidente/i
- c) i Direttore dei Corsi ed eventuale vice
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) i Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.
- 2) Al Consiglio Direttivo compete:
- a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vicepresidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
- b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
- e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
- f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;
- g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;

- h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
- i) individuare le attività diverse come previsto dall'art. 3;
- j) il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
- 4) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.
- 5) Il Consiglio Direttivo tiene un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative e adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede, compresa la possibilità di richiedere prestiti, finanziamenti e aperture di linee di credito, in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente Vicario, o il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

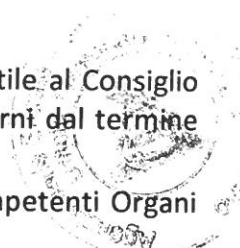
Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e sovrintende lo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione dei Docenti e dei Volontari.

Art. 13 – Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.

- 
- 
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni dal termine dell'anno accademico e finanziario.
 - 3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
 - 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali, richiedere prestiti e finanziamenti oltre ad aperture di credito: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Organo di Controllo

- 1) L'Organo di Controllo viene eletto dall'Assemblea degli Associati anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017. Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il rendiconto gestionale.
- 2) I componenti l'Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

Art. 16 – Rendiconto gestionale

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
- 2) E' fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
- 4) Entro il 31 ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio nella forma prevista dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 novembre di ogni anno per la definitiva approvazione.
- 5) Il Bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e dunque potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a quanto stabilito dalle normative vigenti. Dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile.
- 6) Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Art. 17 – Patrimonio

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17;



d) dai rimborsi per convenzioni;

e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;

f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

- 2) Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 3) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) libro degli Associati;
 - b) registro dei Volontari;
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - d) libro verbali Consiglio Direttivo;
 - e) relazioni Organo di Controllo, a cura dell'organo stesso, ove previsto.
- 1) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
- 2) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
- 3) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto e dall'art. 3 del Regolamento.

Art. 20 – Scioglimento della Sede Locale

- 1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti.
- 2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.
- 3) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 21 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice del Terzo Settore e in subordine, e in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazione previste dal Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia.